

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La neutralità fiscale dei conferimenti di studi professionali

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Lavoro autonomo: determinazione del reddito e operazioni straordinarie

Scopri di più

L'introduzione del nuovo [art. 177-bis, TUIR](#), ad opera del D.Lgs. 192/2024 (in attuazione della Legge delega per la Riforma fiscale), risponde **all'obiettivo di sancire la neutralità fiscale** delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Storicamente, in assenza di una **disciplina specifica e in contrasto con le norme previste per le attività d'impresa**, le operazioni di conferimento dello studio professionale (soprattutto in Società tra Professionisti – STP commerciali) **erano considerate** dall'Agenzia delle Entrate **come realizzative** ([risposta a interpello n. 125/E/2018](#)). L'operazione era disciplinata dal combinato disposto degli [artt. 9 e 54, TUIR](#), comportando la potenziale tassazione delle **plusvalenze realizzate sulla base del valore normale** degli elementi conferiti (come la clientela e gli elementi immateriali).

L'[art. 177-bis, TUIR](#), analogamente all'[art. 176](#) per i conferimenti d'azienda, introduce un **principio generale di neutralità fiscale** che elimina questo ostacolo, favorendo così l'aggregazione. Il regime di neutralità fiscale si **applica ai conferimenti a condizione che l'oggetto dell'operazione rientri nella specifica "definizione fiscale" di studio professionale** fornita dall'[art. 177-bis, comma 1, TUIR](#). Ai fini fiscali, per "studio professionale" si intende il «complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale». Il requisito del "complesso unitario" **non implica che l'operazione debba riguardare lo studio professionale "nel suo complesso"**. La neutralità può applicarsi anche al **conferimento di un singolo "ramo" dello studio**, purché tale ramo sia autonomamente idoneo a costituire un «complesso unitario [...] organizzato per l'esercizio dell'attività». Questa interpretazione si allinea al parallelismo esistente con i **conferimenti di ramo d'azienda in ambito societario**.

L'[art. 177-bis](#) estende la neutralità a **diverse tipologie di conferimenti e apporti**, superando la tradizionale distinzione basata sulla natura (commerciale o non commerciale) del **soggetto conferente e del soggetto conferitario**. Il regime di neutralità fiscale si applica, in via principale, ai **conferimenti di studi professionali** (individuali o associati) in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (STP), ai sensi dell'[art.](#)

[10, L. n. 183/2011](#). Il regime si estende anche ai **conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali** regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui all'[art. 10, L. n. 183/2011 \(art. 177-bis, comma 2, lett. a\)](#). L'Agenzia delle Entrate ([risposta a interpello n. 148/E/2025](#)) ha chiarito che **questo richiamo è esemplificativo e non esaustivo**, e include tutte le società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali (ad esempio, le società tra avvocati di cui all'[art. 4-bis, Legge n. 247/2012](#), e le S.r.l. costituite per l'esercizio dell'attività odontoiatrica). **Sono esclusi**, invece, i conferimenti in società per **l'esercizio di attività di lavoro autonomo non regolamentate** o i conferimenti nelle c.d. società di mezzi o società di servizi.

La neutralità si applica anche agli **apporti di studi professionali** (complessi unitari organizzati) in associazioni **senza personalità giuridica fra persone fisiche o in società semplici** (ai sensi dell'[art. 5, TUIR](#)), purché costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ([art. 177-bis, comma 2, lett. b\)](#)). Questa disposizione impedisce che tale apporto sia assimilato a una **cessione a titolo oneroso, che altrimenti sarebbe tassabile**.

Quando il **conferimento rientra nell'ambito applicativo** dell'[art. 177-bis](#), gli effetti fiscali sono volti a garantire la neutralità e la continuità dei valori (simmetria fiscale). Il conferimento non costituisce **realizzo di plusvalenze o minusvalenze**, con la conseguenza che il soggetto conferente (colui che trasferisce lo studio) assume, quale **valore delle partecipazioni ricevute in cambio**, la somma algebrica dei **valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite**, e il soggetto conferitario (la STP o l'associazione) subentra nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto.

I conferimenti dello studio in una STP comportano tipicamente il **passaggio dal regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo** (cassa) a quello del reddito d'impresa (competenza), o viceversa. **Per evitare salti o duplicazioni di imposizione**, l'[art. 177-bis, comma 4](#), stabilisce che i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime "di provenienza" non assumono rilevanza **nella determinazione del reddito del regime "di destinazione"**. Ad esempio, se un credito **non è stato incassato prima del conferimento** (e quindi non ha concorso al reddito per cassa), esso concorrerà alla **determinazione del reddito d'impresa** (a competenza) solo al momento della manifestazione finanziaria (incasso), **al fine di evitare un salto d'imposta**.